

## VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

**Riduzioni sulle sanzioni**

Quali riduzioni sulle sanzioni da monitoraggio fiscale garantisce l'accesso alla procedura di voluntary disclosure?

G.M.

*Risponde Stefano Loconte*

*L'accesso alla procedura di voluntary disclosure garantisce, ai contribuenti che intendono regolarizzare i loro asset esteri, una riduzione delle sanzioni per la violazione delle norme sul monitoraggio fiscale in misura pari al 50% del minimo edittale. Si ricorda che la sanzione minima applicabile, fissata dall'attuale normativa, è al 3% per i paesi White list e per i c.d. Paesi «Black list con accordo» (es. Svizzera e Principato di Monaco) e al 6% per paesi Black list: di conseguenza, a seguito di voluntary disclosure le sanzioni si attesteranno rispettivamente all'1,5% e al 3% degli importi non dichiarati. Come ricordato dalla circolare 10/E del 13/3/2015, la riduzione sulle sanzioni di cui sopra avverrà a condizione che: 1) le attività vengano trasferite, a seguito di voluntary disclosure, in Italia o Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni; 2) le attività siano già detenute nei predetti Stati Ue e/o See; 3) il contribuente, che abbia commesso le violazioni degli obblighi di dichiarazione rilasci, all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute, l'autorizzazione a trasmettere alle Autorità fiscali italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di regolarizzazione e che copia di tale autorizzazione (c.d. weiver), controfirmata dall'intermediario finanziario estero, sia prodotta all'Agenzia delle entrate. È opportuno segnalare, inoltre, che il medesimo documento di prassi ha confermato che le sanzioni ridotte al 50% si applicano anche nelle ipotesi di c.d. «rimpatrio giuridico», atteso che si considerano trasferite in Italia anche le attività per le quali, in alternativa al rimpatrio fisico, sia intervenuto l'affidamento in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti. Preme ricordare, inoltre, che le sanzioni saranno ulteriormente ridotte a 1/3 in caso di adesione all'atto di contestazione emesso dall'Agenzia delle entrate nell'ambito della procedura di voluntary disclosure e, quindi, si attesteranno rispettivamente allo 0,50 o l'1%. Nel caso in cui, invece, non si realizzi nessuna delle condizioni di cui sopra, la sanzione sul monitoraggio fiscale sarà determinata nella misura del minimo edittale ridotto del 25% (dunque, rispettivamente, il 2,25 e il 4,5%), con la possibilità di fruire di un'ulteriore riduzione a un terzo se si aderisce all'atto di contestazione e, dunque, rispettivamente, lo 0,75 e l'1,5%.*

## Residenza fiscale in Italia o no?

È necessario essere fiscalmente residenti in Italia per aderire alla procedura di voluntary disclosure?

**P.M.**

### **Risponde Stefano Loconte**

*Come ribadito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate 10/E del 13 marzo scorso, possono accedere alla procedura di voluntary disclosure internazionale le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici (ed enti equiparati), fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, che hanno violato gli obblighi in materia di monitoraggio fiscale, con riferimento ad annualità ancora accertabili. Tuttavia, come precisato dallo stesso documento di prassi, per accedere alla procedura di voluntary disclosure non è affatto necessario che il soggetto interessato sia fiscalmente residente nel territorio dello Stato al momento della presentazione della richiesta di accesso alla procedura de qua, essendo sufficiente che questi fosse fiscalmente residente in Italia in almeno uno dei periodi d'imposta per i quali è attivabile la procedura di regolarizzazione.*

**Sponsorizzato da UBS Italia**  
**[www.ubs.com/voluntary](http://www.ubs.com/voluntary)**

**I LETTORI POSSONO INVIARE  
I PROPRI QUESITI SU: [WWW.ITALIAOCCL.IT/VOLUNTARY](http://WWW.ITALIAOCCL.IT/VOLUNTARY)**